

2013: DALLA TARSU ALLA TARES

Maurizio LOVISETTI (*Avvocato e Dottore di
ricerca in Diritto Tributario - Università di Parma -
Docente A.N.U.T.E.L.*)

Domodossola, 14 maggio 2013

2013: dalla Tarsu alla Tares

di Maurizio Lovisetti

La presente dispensa è stata utilizzata in occasione della giornata formativa che si è svolta a Domodossola il 14 maggio 2013.

La pubblicazione del presente Volume avviene per gentile concessione di:
ANUTEL Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali. Le opinioni espresse nel
presente lavoro sono attribuibili esclusivamente all'autore e non coinvolgono in
alcun modo la Fondazione IFEL.



2013: DALLA TARSU ALLA TARES

Maurizio Lovisetti

Domodossola, 14 maggio 2013

ISTITUZIONE DEL TARES

Dall'**1.1.2013** è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

L'istituzione è confermata dal d.l. 35/2013

Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi:

- al servizio di gestione RSU e assimilati avviati allo smaltimento (*Tares-rifiuti*)
- ai servizi indivisibili dei comuni (*Tares servizi*)

CHE COSA SCOMPARE

Dall'1.1.2013 sono **soppressi**:

- i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura patrimoniale o tributaria,
- l'addizionale ECA.
- l'art. 14, co. 7, d.lsg. 23/2011
- la tariffa per i rifiuti assimilati ex art. 195, co.2, lett. e), d.lgs. 152/2006

E' **abrogata** la deassimilazione ex art. 195, co.2, lett. e), d.lgs. 152/2006.

NATURA GIURIDICA

Il TARES può assumere due nature:

- di norma è un tributo
- ma può anche avere natura corrispettiva

TARIFFA CORRISPETTIVO

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico **possono**, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (co.29).

Il costo del servizio da coprire con tale tariffa è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal metodo (co.30).

Cosa è necessario fare per istituire il tributo?

- **approvazione Regolamento**
- **approvazione Piano Finanziario**
- **approvazione Tariffe**

REGOLAMENTI LOCALI

La normativa TARES è incompleta e va completata dal regolamento.
In mancanza del regolamento la normativa del tributo è incompleta e il TARES non può essere applicato.

Con regolamento il consiglio comunale **determina la disciplina per l'applicazione del TARES**, e in particolare:

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare riduzioni forfetarie rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

IL REGOLAMENTO NON PUO'

- Modificare gli elementi-base dell'entrata: soggetto passivo, presupposto, imponibile, aliquota massima (art. 52, d.lgs. 446/1997)
- Derogare alla metodologia tariffaria di cui al DPR 158/1999, indicata come definitiva (co.9)
- Attribuire a terzi la *riscossione* del tributo; l'applicazione del corrispettivo è attribuita ex lege al gestore del servizio di I.U. (co.35)

- Modificare le modalità di versamento dell'entrata (co.35)

PIANO FINANZIARIO

Contenuto (art. 8, D.P.R. 158/1999):

- programma degli interventi: acquisti beni/servizi e realizz. impianti
- beni, strutture e servizi disponibili o di terzi
- piano finanziario degli investimenti
- risorse finanziarie necessarie
- relazione: modello gestionale, livelli di qualità dei servizi, ricognizione impianti esistenti,
- eventuali scostamenti da anno precedente.

Le tariffe sono approvate *in conformità al piano finanziario* del servizio di gestione dei rifiuti urbani

DELIBERE TARIFFARIE

Indicano i parametri che devono essere applicati, per ciascuna tipologia di utenza agli imponibili:

TARES SERVIZI

E' destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili: è un'imposta.

Non ha uno specifico vincolo di destinazione: *principio di unità del bilancio* (art. 162 TUEL).

Aliquota:

- base unica: € 0,30/mq,.
- elevabile fino a € 0,40/mq, anche in modo graduato in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Le agevolazioni previste per il TARES rifiuti si applicano anche alla maggiorazione.

La maggiorazione

- si applica anche al tributo giornaliero
- non si applica al tributo provinciale
- non si applica al contributo MIUR

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Immobili «a cavallo»: soggetto attivo è il comune nel cui territorio prevalentemente la superficie dell'immobile.

TARES TRIBUTO

Il comune *applica e riscuote* il tributo, senza possibilità di delega ad altri soggetti, in deroga all'art. 52 d.lgs. 446/1997.

Per l'anno 2013: la *gestione* del tributo **può** essere affidata, senza gara, ai soggetti che al 31.12.2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione TARSU, TIA 1 o TIA 2. Il versamento è fatto esclusivamente al comune e non all'affidatario.

Art. 10, lett. g) d.l. 35/2013: i comuni possono continuare ad avvalersi per la *riscossione* del tributo degli affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (vale per i Comuni in TIA).

TARIFFA CORRISPETTIVO

La tariffa è *applicata e riscossa* dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Resta in capo al comune l'applicazione della maggiorazione sui servizi indivisibili.

Per l'anno 2013: la tariffa può essere *gestita* dai soggetti che, al 31.12.2012, svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti e/o di accertamento e/o di riscossione TARSU, TIA1 o TIA2.

Art. 10, lett. g) d.l. 35/2013: i comuni possono continuare ad avvalersi per la *riscossione* del tributo degli affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

IL VERSAMENTO

MODALITA' DI RICHIESTA: sono stabilite con uno o più decreti del MEF:

- assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
- prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento (=avvisi bonari).

STRUMENTI DI VERSAMENTO, in deroga all'art. 52, d.lgs. 446/1997:

- F24 (art. 17, d.lgs. 241/1997)
- apposito bollettino di c.c.p., a cui si applicano le disposizioni dell'art. 17 d.lgs.241/1997 in quanto compatibili (cfr. D.M. MEF 23.11.2012 per IMU)

Il Comune non può:

- introdurre ulteriori strumenti di pagamento;
- eliminare un degli strumenti indicati dalla legge;
- modificare la disciplina degli strumenti di legge;

TEMPI DEL VERSAMENTO

Il versamento del tributo, del corrispettivo e della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato:

- in quattro rate trimestrali;
- scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento.

I comuni *possono* però variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

È consentito il pagamento in *unica soluzione* entro il mese di giugno di ciascun anno.

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

Scadenza e numero rate del tributo: sono stabilite dal comune.

La deliberazione:

- può essere adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo: resta di competenza consiliare;
- è pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Fino alla determinazione delle tariffe TARES

- utenze esistenti (ante 2013): le rate sono determinate *in acconto*, commisurandole all'importo versato nel 2012, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.
- nuove utenze (dal 2013): le rate sono determinate *in acconto*, applicando le tariffe 2012 per TARSU, TIA 1 o TIA 2 del 2012.

Il versamento a *conguaglio* è comunque effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe.

Strumenti per la richiesta di pagamento: ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono:

– inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2;

– indicare le altre modalità di pagamento *già in uso* per gli stessi prelievi.

Tali pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

TARES SERVIZI

Per il 2013, la maggiorazione standard:

- non può essere aumentata dai comuni;
- è riservata allo Stato;
- è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con F24 o con bollettino ccp;
- non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

PRESUPPOSTO

Il tributo è dovuto da *chiunque*

- possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo
- locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

SUPERFICI ESCLUSE

Sono escluse dalla tassazione:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a **locali tassabili**, escluse le *superfici operative*
- le **aree comuni condominiali** di cui all'articolo 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.

L'esclusione dipende dalla natura della superficie e non dall'attitudine a produrre rifiuti.

SUPERFICI NON IMPONIBILI

Non sono imponibili le superfici :

- che non possono produrre rifiuti;
- ove si formano **di regola** rifiuti **speciali**, se il produttore ne **dimostri** l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La non imponibilità dipende dall'attitudine a produrre rifiuti.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

TASSAZIONE A REGIME (co. 9bis)

Quando sarà avvenuto l'allineamento tra dati catastali delle U.I. a dest. ordinaria e dati della toponomastica e numerazione civica:

U.I. a destinazione ordinaria (R,P,T)

Superficie = 80% superf. catastale DPR 138/1998

I comuni dovranno comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili

Altre U.I.

Superficie = superficie calpestabile

REGIME ATTUALE (co. 9)

Per tutte le U.I.

- Superficie rilevante: quella calpestabile

- superfici già tassate: superficie dichiarata o accertata a fini TARSU, TIA1 e TIA2

- superfici «nuove»: dichiarazione

U.I. a destinazione ordinaria:

Accertamento: possibile in base a 80% superficie catastale (presunzione semplice).

SOGGETTI PASSIVI

Individuazione: *chiunque* occupi o detenga locali o aree scoperte.

Solidarietà tra

- i componenti del nucleo familiare
- i cointitolatori di locali o aree scoperte.

Utilizzi temporanei infrasemestrali: solo il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Il gestore dei servizi comuni:

- di locali in multiproprietà e
- di centri commerciali integrati

è responsabile del versamento del tributo dovuto:

- per i locali ed aree scoperte di uso comune
- e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo.

Restano fermi per i singoli occupanti, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

SCUOLE PUBBLICHE

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis, d.l. 248/2007 (conv. l. 31/2008).

Costo di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche: è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

IL TRIBUTO PROVINCIALE

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19, d.lgs. 504/1992.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili.

Metodo tariffario (D.P.R. 158/1999)

Costi del servizio

Obbligo di integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio (art. 2.2. DPR 158/1999)

I *costi* sono determinati dal metodo (art. 3.2-3 D.P.R. 158/1999).

- nessun costo non previsto può entrare nel PEF;
- tutti i costi previsti devono entrare nel PEF;
- i costi entrano nel PEF *esattamente nella misura* consentita dal metodo

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ISTRUTTORIA

A fini istruttori il funzionario responsabile può:

- inviare questionari al contribuente,
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,
- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Per quanto non previsto da art. 14, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, co. 161-170, l. 296/2006.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52, d.lgs. 446/1997.

SANZIONI

Omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% ex art. 13 d.lgs. 471/1997

Omessa dichiarazione: dal 100% al 200% del tributo non versato, con min. 50 €.

Infedele dichiarazione: dal 50% al 100% del tributo non versato, con min. 50 euro.

Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro 60 giorni da notifica: da 100 a 500 €.

ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene *acquiescenza* del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Il comune può deliberare con il regolamento *circostanze attenuanti* o *esimenti* nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.